



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE COURMAYEUR 1° GIUGNO 2014

**Norme sui referendum previsti
dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta
e sull'iniziativa legislativa
del popolo valdostano**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE»

- Pubblicazione n. 1 — Norme sui referendum.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario del procedimento referendario.
- Pubblicazione n. 3 — Disciplina della propaganda relativa ai referendum.
- Pubblicazione n. 4 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per l'Ufficio Regionale per il Referendum.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Risultati ufficiali.

I
Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

(Omissis).

TITOLO VIII

ENTI LOCALI

Art. 42.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(Omissis).

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le

dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.

(Omissis).

II

Disposizioni Regionali

Legge regionale 25 giugno 2003, n. 19
**Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum
propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale.**

(Testo coordinato con la legge regionale 14 marzo 2006, n. 5)

CAPO I
**INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM
PROPOSITIVO**

(Omissis).

CAPO II
REFERENDUM ABROGATIVO

SEZIONE I
RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

- Art. 16 - Titolari dell'iniziativa referendaria
- Art. 17 - Limiti di ammissibilità
- Art. 18 - Presentazione del quesito referendario
- Art. 19 - Verifica delle firme
- Art. 20 - Quesito referendario
- Art. 21 - Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario
- Art. 22 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
- Art. 23 - Raccolta delle firme
- Art. 24 - Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
- Art. 25 - Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali

SEZIONE II

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 26 - Indizione e svolgimento del referendum
- Art. 27 - Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 28 - Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale
- Art. 29 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 30 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
- Art. 31 - Disciplina della votazione
- Art. 31bis - Rinvio
- Art. 32 - Ufficio regionale per il referendum
- Art. 33 - Uffici di sezione
- Art. 34 - Schede di votazione
- Art. 35 - Operazioni di scrutinio
- Art. 36 - Validità del referendum e adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum
- Art. 37 - Osservazioni e reclami
- Art. 38 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione
- Art. 39 - Risultato del referendum contrario all'abrogazione

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E DI INIZIATIVA POPOLARE

(Omissis).

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE

- Art. 41 - Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni
- Art. 42 - Deliberazione e indizione del referendum
- Art. 43 - Rinvio
- Art. 44 - Esito del referendum e adempimenti conseguenti

CAPO V

REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 45 - Iniziativa e indizione del referendum
- Art. 46 - Rinvio
- Art. 47 - Esito del referendum

(Omissis).

(Omissis).

CAPO II

REFERENDUM ABROGATIVO

SEZIONE I

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 16

(Titolari dell'iniziativa referendaria)

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quando lo richiedano:
 - a) almeno quattromila elettori dei Comuni della regione;
 - b) almeno venti Consigli comunali.

Art. 17

(Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
 - a) le leggi tributarie e di bilancio;
 - b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;
 - c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;
 - d) le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;
 - e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.
3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'articolo 18.

Art. 18

(Presentazione del quesito referendario)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

- a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa referendaria su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della regione;
- b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. All'atto della presentazione del quesito referendario, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i due delegati:

- a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
- b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione del quesito referendario, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);
- d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Art. 19

(Verifica delle firme)

1. Entro dieci giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di referendum e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo del quesito referendario e la relazione illustrativa alla Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 18, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di referendum ovvero dispone la pubblicazione del quesito referendario e della relazione illustrativa.

Art. 20

(Quesito referendario)

1. Il quesito che si intende sottoporre a referendum abrogativo consiste nella formula "Volete che sia abrogata la legge regionale ...", seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge di cui si propone l'abrogazione, nonché della data e del numero del Bollettino ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi dei quali si propone l'abrogazione.

3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più commi, deve essere inserito anche il testo letterale della parte di comma della quale si propone l'abrogazione.

4. Le disposizioni oggetto della stessa proposta di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 21

(Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del quesito referendario sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità del quesito referendario, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;
- b) al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 17;
- c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati, di cui all'articolo 18, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione inizierà la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire a tale riunione per illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

- a) ai delegati;
- b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22

(Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità del quesito referendario, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei Comuni della regione a corredo della richiesta di referendum, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come precisato dall'articolo 20.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Art. 23

(Raccolta delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'eletto-

re è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate a norma dell'articolo 9.

Art. 24

(Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum)

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno quattromila;
- b) se almeno quattromila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1;
- b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della regione;
- d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum abrogativo, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a quattromila.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni e, nel caso in cui il verbale del Segretario generale attesti la validità della richiesta, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

Art. 25

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali)

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali contenenti il quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed essere trasmesse dai Sindaci dei Comuni interessati alla segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Il quesito referendario deve essere identico in tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla segreteria generale del Consiglio della Valle l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla segreteria generale del Consiglio della Valle nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

5. Le deliberazioni dei Consigli comunali indicano i nomi di due delegati, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, che devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità, vale l'indicazione data dal Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

6. Entro dieci giorni dallo scadere dei tre mesi di cui al comma 4, il Segretario generale riscontra, con apposito verbale, da inviare ai delegati di cui al comma 5, che almeno venti deliberazioni siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Se il riscontro dà esito negativo, il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum, in quanto irricevibile. Se il riscontro dà esito positivo, il Segretario generale trasmette copia delle deliberazioni alla Commissione di cui all'articolo 40 che delibera in merito all'ammissibilità del quesito referendario entro i successivi quarantacinque giorni. Ai fini della verifica sull'ammissibilità, si applica l'articolo 21.

7. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

- a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nel caso di esito positivo della verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli comunali, venga a mancare, prima della decisione sull'ammissibilità del quesito, il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

SEZIONE II

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 26

(Indizione e svolgimento del referendum)

1. I referendum abrogativi si svolgono, fatto salvo quanto previsto al comma 5, in due tornate annuali. Il Presidente della Regione:

- a) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta, entro il 31 gennaio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;
- b) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno, decreta, entro il 15 luglio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Sindaci della regione.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci, il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Nel caso in cui nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre che le consultazioni sul referendum abrogativo regionale siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 1.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, restano valide le operazioni già eventualmente compiute dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum regionale.

Art. 27

(Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con il decreto di indizione del referendum, di cui all'articolo 26, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, dispone la concentrazione in un unico referendum delle richieste di referendum che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, apporta al testo delle richieste di referendum da concentrare le correzioni eventualmente necessarie a rendere chiaro il quesito da sottoporre agli elettori.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 2 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

Art. 28

(Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale)

1. Quando i referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum abrogativi regionali.

3. Le operazioni relative ai referendum abrogativi regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 29

(Periodi di sospensione del referendum)

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

- a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio della Valle: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;
- c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni della regione.

2. I referendum abrogativi regionali già indetti per una domenica che ricada in uno dei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Regione, alla prima tornata utile. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 30

(Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo)

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero che il referendum non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 31

(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori dei Comuni della regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 31bis (1)

(Rinvio)

1. *Per quanto non disciplinato dal presente Capo in merito alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, si applica la normativa regionale relativa all'elezione del Consiglio regionale.*

Art. 32

(Ufficio regionale per il referendum)

1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione del referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale di Aosta, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Art. 33

(Uffici di sezione)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 34

(Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito referendario formulato ai sensi dell'articolo 20, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: "SI/OUI" - "NO/NON".

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale e devono possedere le caratteristiche determinate, con decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione per i referendum abrogativi di leggi statali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, sono predisposte tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 2006, n. 5.

5. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 35

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano entro le ore venti del giorno stesso.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati nel Consiglio della Valle e dei promotori.

3. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 2 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione per il referendum osservano, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dall'ufficio regionale per il referendum e dagli uffici di sezione per il referendum è compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 36 (2)

(Validità del referendum e adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum)

1. *L'ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.*

2. *L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori.*

3. *La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.*

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 marzo 2006, n. 5.

4. *Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.*

Art. 37

(Osservazioni e reclami)

1. L'Ufficio regionale per il referendum decide, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 36, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

Art. 38

(Dichiarazione di avvenuta abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione sottoposta a referendum.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, sul Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 39

(Risultato del referendum contrario all'abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40

(Istituzione, composizione e funzioni della Commissione)

1. *Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre membri effettivi e dei rispettivi supplenti,*

esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino e scelti tra (3):

- a) docenti universitari;
- b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
- c) ex componenti della Corte costituzionale.

2. La Commissione, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate nel corso della legislatura stessa ed esprime i pareri previsti dalla presente legge.

3. La Commissione esercita le proprie funzioni sino alla data di insediamento della successiva e si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate entro tale data.

4. In caso di dimissioni o di impedimento, il Consiglio della Valle provvede alla sostituzione dei componenti la Commissione entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'impedimento.

5. La Commissione ha sede presso il Consiglio della Valle. Il supporto organizzativo ai lavori della Commissione è assicurato dalla segreteria generale del Consiglio della Valle.

6. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

7. Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 41

(Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni

(3) Alinea così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2006, n. 5.

comunali è stabilita con legge regionale, sentiti gli elettori dei Comuni interessati mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente capo.

Art. 42

(Deliberazione e indizione del referendum)

1. Il referendum è deliberato dal Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio della Valle.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle contiene il quesito da sottoporre a referendum e individua, secondo i criteri di cui al comma 3, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Al referendum partecipano:

- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

4. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 43

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Art. 44

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio della Valle un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 45

(Iniziativa e indizione del referendum)

1. Il Consiglio della Valle, prima di procedere all'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'effettuazione di un referendum consultivo finalizzato a conoscere l'orientamento degli elettori sui provvedimenti medesimi.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle che stabilisce l'effettuazione del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 46

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Art. 47

(Esito del referendum)

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 48

(Voto elettronico)

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, con legge ordinaria della Regione si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina delle modalità di votazione e di scrutinio di cui alla presente legge.

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 7 maggio 1975, n. 16;
- b) 21 aprile 1981, n. 22;
- c) 30 dicembre 1999, n. 40;
- d) 8 marzo 2000, n. 7.

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni referendarie derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 415.000, trovano copertura sul programma 2.1.3 (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, previsti a decorrere dall'anno 2003 in euro 25.000, gravano sul programma 1.1.1. (Consiglio regionale) al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) e sono ricompresi negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Testo aggiornato alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 22

(omissis)

TITOLO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

(omissis)

Art. 3ter (1)

(Programmi di comunicazione politica)

1. *Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (2).*

2. *Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.*

Art. 3quater (3)

(Messaggi autogestiti)

1. *I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (4).*

2. *Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.*

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(omissis)

Art. 12

(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. *Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'art. 7, comma quattro, i delegati di cui all'art. 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresen-*

(1) Articolo inserito dall'art. 3 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

(2) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(3) Articolo inserito dall'art. 4 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

(4) Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

tanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. *Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'art. 6, comma 5, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (5).*

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 13 (6)

(Tessera elettorale)

1. *L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).*

2. *In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione*

(5) Comma modificato dall'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(6) Articolo modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, dall'art. 13, comma 5, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, e successivamente, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. *Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.*

Art. 14

(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 15

(Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il *Presidente della Regione*, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 16

(Consegna dei locali e del materiale elettorale)

1. Il Sindaco di ogni Comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
- e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- f) i verbali di nomina degli scrutatori;
- g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12;

- h) *il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (7);*
- i) *un'urna (8);*
- l) *una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori (8);*
- m) *un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;*
- n) *il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.*

2. *Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (9).*

(omissis)

Art. 18

(Bolli delle sezioni e urne)

1. *Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.*

2. *La competente struttura della Presidenza della Regione provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (10).*

Art. 19

*(Composizione degli Uffici elettorali di sezione
Albo dei presidenti di seggio)*

(omissis)

2. *Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.*

Art. 20

(Nomina del Presidente di seggio)

1. *Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seg-*

(7) Lettera modificata dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 e dall'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

(10) Comma modificato dall'art. 15 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

gio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta (11).

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 21

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. *Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 (12).*

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

(11) Comma così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

(12) Comma così sostituito dall'art. 16 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 22

*(Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio,
di scrutatore e di segretario)*

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) (Omissis) **(13)**
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) *i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale (14);*
 - e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 23

(Trattamento economico)

1. *L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti (15).*

Art. 24

(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

(Costituzione dell'Ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 22.

(13) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(14) Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(15) Comma modificato dall'art. 18 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 26

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. *Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (16).*
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 27 (17)

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. *Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.*
2. *Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.*
3. *Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.*
4. *Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.*

(16) Comma così modificato dall'art. 19 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(17) Articolo modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e, successivamente, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

5. *Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.*

6. *Il Presidente constata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.*

7. *Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma 1, lettera h).*

8. *Compite queste operazioni, il Presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.*

9. *Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità dei mezzi precuzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e di pichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.*

Art. 28

(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 30.

2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

3. *Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (18).*

4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 29

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(18) Comma modificato dall'art. 20 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 30

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della *tessera elettorale* (****), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.

(omissis)

4. *I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale (19).*

Art. 31

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'art. 26, comma cinque.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. *I ciechi, i privi delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore (20).*

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua *tessera elettorale* è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la *tessera elettorale*, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. *L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome del-*

(19) Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(20) Comma modificato dall'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

l'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (21).

8. *Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria, secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 (22).*

9. *L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) (23).*

Art. 32

(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. *L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda (24).*

2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

(21) Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(22) Comma modificato dall'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(23) Comma sostituito dall'art. 22, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(24) Comma sostituito dall'art. 9 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

(omissis)

Art. 36

(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 37 (25)

(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

Art. 38

(Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

Art. 39

(Accertamento del numero dei votanti)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) *accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'art. 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori (26);*

(25) Articolo sostituito dall'art. 24 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(26) Lettera modificata dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

- d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- e) *forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale Ordinario (*) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, sigillandolo con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano (27);*
- f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;
- g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.

2. *Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale Ordinario di Aosta che ne rilascia ricevuta (28).*

3. Il Presidente dell'Ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 40

(Spoglio dei voti)

1. *Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 39, comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti (29).*

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

(*) L'art. 38, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrono nel testo, siano sostituite dalle parole "Tribunale ordinario".

(27) Lettera modificata dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(28) Comma sostituito dall'art. 10 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

(29) Comma modificato dall'art. 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

(omissis)

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto **(30)**.

(omissis)

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 41

(Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore **(31)**.

2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

Art. 42

(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 17 o che non portano il bollo richiesto dall'art. 27, comma sei **(32)**.

(30) Comma modificato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(31) Comma modificato dall'art. 27 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(32) Comma modificato dall'art. 13, comma 6, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 43

(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:
 - a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'art. 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal Presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 44

(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del *Tribunale Ordinario*, ai sensi dell'art. 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'art. 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

- a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;
- c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. *Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile (33).*

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 46

(Verbale delle operazioni elettorali)

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del Presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

(33) Comma modificato dall'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla *Presidenza della Regione*, tramite il Comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'art. 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al *Tribunale Ordinario*, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

(Omissis)

Art. 49

(Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) *effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 (34);*

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.

(34) Lettera modificata dall'art. 28 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(omissis)

Art. 53

(Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. *Non è ammesso, nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato (35).*

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'art. 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 54

(Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

(35) Comma modificato dall'art. 32 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla *Presidenza della Regione*.

(omissis)

III

Disposizioni generali

Legge 4 aprile 1956, n. 212.
Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Testo coordinato con la legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

Omissis (1).

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (2).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni Comune la Giunta Municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato (3).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(2) Comma inserito dall'art. 1 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(3) Comma già modificato dall'art. 2 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000 (4).

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta Municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta Municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (5).

Art. 3 (6).

La Giunta Municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 4.

Omissis (7).

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

(4) La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del presente articolo è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1-quater del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (disposizioni urgenti in materia elettorale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 225.

(6) Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(7) Articolo già sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 5 (8).

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta Municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

Art. 6 (9).

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Omissis (10).

Omissis (11).

Art. 7.

Omissis (12).

Art. 8 (13).

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 (14). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

(8) Articolo già sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(9) Articolo così sostituito, limitatamente ai commi primo e secondo, dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(10) Comma implicitamente abrogato dall'art. 15, legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali in esso originariamente previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032.

(11) Comma già inserito dall'art. 1, comma 482, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(12) Articolo abrogato dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(14) Sanzione convertita in euro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

[Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.] (15)

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 (14). Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Omissis (16).

Art. 9. (17)

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 (14) (18).

(14) Sanzione convertita in euro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

(15) Comma da ritenere abrogato in applicazione dell'art. 15, comma 27, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il quale è così formulato: in caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni [ora: da euro 103 a euro 1032].

(16) Comma inserito dall'art. 1, comma 482, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dal comma 176, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(18) Si vedano altresì l'art. 9-bis (Divieto di propaganda elettorale) del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, che così recita: "Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale", nonché l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati

Testo aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 48.

(omissis)

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

(omissis)

Art. 44.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(omissis)

Art. 51.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (1), risultanti dal [certificato elettorale] (2), deve recare in calce, l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati in sede di revisione annuale (3) delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

(1) La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(2) Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(3) A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

Art. 53.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°).

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (4).

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54, 55 e 56 (5)

(omissis)

Art. 57.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25).

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

(4) Il primo comma è stato così modificato, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(5) L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Gli artt. 55 e 56 riguardano norme (voto assistito e apertura della votazione) già disciplinate dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e successive bmodificazioni.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

(omissis)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI (*)

Art. 94.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42).

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa *da 5 euro a 25 euro* (*).

Art. 95.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44).

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da *da 1.291 euro a 5.164 euro* (*).

Art. 96.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69).

Chiunque, per ottenere a proprio o altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è *punito con la reclusione da uno a quattro*

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

anni (6) e con la multa *da 309 euro a 2.065 euro* (*), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa *da 309 euro a 2.065 euro* (*).

Art. 98.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71).

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa *da 309 euro a 2.065 euro* (*).

Art. 99.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72).

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa *da 309 euro a 1.549 euro* (*).

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

(6) Le parole in corsivo sono state così sostituite dall'art. 11-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74).

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa *da 309 euro a 2.065 euro* (*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (7).

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (7) (8).

Art. 101.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75).

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a *2.065 euro* (*), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

(7) Il secondo e il terzo comma dell'art. 100 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*). Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

(8) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali)."

Art. 102.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76).

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a *a 206 euro* (*).

Art. 103.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43).

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a *51 euro* (*).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a *129 euro* (*).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa *da 258 euro a 1.291 euro* (*).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa *da 516 euro a 2.065 euro* (*).

Art. 104.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a *1.032 euro* (*). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a *2.065 euro* (*).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa *da 1.032 euro a 2.065 euro* (*).

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (9).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro () (10).*

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro (*).

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (11) ().*

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale] (12) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro (*).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali] (12) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro (*).

Art. 105.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79).

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80).

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro sino a 1.000 euro (13).

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

(9) Il comma in corsivo è stato così aggiunto dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(10) Il comma in corsivo è stato così aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

(11) Il comma in corsivo è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(12) Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(13) L'articolo è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Art. 107.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81).

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli *articoli 27 e 28 (14)* sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa *da 309 euro a 1.032 euro (*)*.

Art. 108.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82).

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa *da 309 euro a 516 euro (*)*. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84).

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110 (15).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85).

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 103 euro a 309 euro ()*.

Art. 111.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86).

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112 (16).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87).

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

(*) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

(14) Gli artt. 27 e 28 del presente testo unico sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

(15) L'articolo è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

(16) L'articolo in corsivo è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 113.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88).

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89).

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI.

(omissis)

Art. 119 (17).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (18).

(17) L'articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

(18) Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

Legge 12 luglio 1961, n. 603.

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

(Omissis).

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

(Omissis).

Legge 22 maggio 1978, n. 199.
Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Testo aggiornato alla legge 7 maggio 2009, n. 46.

(omissis)

Art. 2 (1).

1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46.

Legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Testo aggiornato al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

TITOLO I

**MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223,
DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO
ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE
DELLE LISTE ELETTORALI**

(Omissis)

Art. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione».

Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modifiche al sistema penale.

Testo aggiornato al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(Omissis).

Art. 32.

*Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria
alla multa o alla ammenda*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

(Omissis).

Art. 34.

Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

(Omissis).

- o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

(Omissis).

Art. 113.

Aumento delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 ottobre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12.

Art. 114.

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50 (1).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

(Omissis).

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Legge 8 Marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Testo aggiornato alla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Art. 1 (1).

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;*
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.*

Art. 2 (2).

(Omissis).

Art. 3 (3).

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) Articolo che riguarda i Comuni con più di 200 sezioni.

(3) Articolo già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e poi sostituito dall'art 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che all'inizio del comma 4 del presente articolo, ha inserito le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno".

maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. *A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.*

4. *Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.*

5. *Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.*

6. *Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.*

Art. 4 (4).

1. *La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.*

2. *Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.*

Art. 5 (5).

1. *L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.*

2. *A tali fini la commissione elettorale comunale nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione*

(4) Articolo già sostituito dall'art 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

(5) Articolo già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. *In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.*

4. *Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.*

5. *Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.*

Art. 6 (6).

1. *Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1962, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

- a) *alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;*
- b) *alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati anormale della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;*
- c) *alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).*

2. *Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della*

(6) Articolo già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7 (7)

(Omissis)

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(7) L'articolo ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Testo aggiornato alla legge 30 aprile 1999, n. 120

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depernati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con

esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3 (1).

(Omissis)

Art. 4 (2).

(Omissis)

Art. 5 (3).

(Omissis)

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

Art. 6 (4).

(Omissis)

Art. 7 (5).

(Omissis).

Art. 14. (6)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali (7),

(1) Modifica il titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, nonché l'art. 1, comma 1, della legge stessa.

(2) Modificava l'art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale articolo è stato poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(3) Modifica l'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il cui comma 4 è stato poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(4) Aggiungeva l'art. 5-bis alla legge 8 marzo 1989, n. 95, poi abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(5) Sostituiva l'art. 6 alla legge 8 marzo 1989, n. 95, da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(7) Le parole «sezioni distaccate dei tribunali» così sostituiscono le parole precedentemente in vigore in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. *L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (8).*

3. (Omissis).

(Omissis).

Art. 17.

1. (Omissis).

2. (Omissis).

(Omissis).

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi di procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(Omissis).

(8) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21 comma 2, che di seguito si riporta:

“Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni

1. Omissis

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Testo aggiornato alla L. 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 1.

1. *In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).*

2. *Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).*

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Testo aggiornato al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

(Omissis).

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla *tessera elettorale* (1) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis).

(1) Le parole «sulla tessera elettorale» sostituiscono le parole «sul certificato elettorale» a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Legge 30 aprile 1999, n. 120.

**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.**

(Testo coordinato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

(Omissis)

Art. 9.

(Albo degli scrutatori)

1. *(Omissis)*

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. *(Omissis)*

Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

(Testo aggiornato alla legge 23 novembre 2012, n. 215)

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO
AI MEZZI DI INFORMAZIONE
DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE
E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (1).

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (2).

Art. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

(1) Rubrica inserita, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(2) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è, obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3.

(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *(Omissis)* (3)

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente, tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogesti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in *euro 6,20 (4)* e per le emittenti televisive in *euro 20,66 (4)*, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni

(4) Gli importi originari in lire sono ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino - Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. *(Omissis)* (5)

7. *(Omissis)* (5)

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione, sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

(5) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indi-

cazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10.

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza,

procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelesive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, *commi 3 e 4 (6)*, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicati.

8. Oltre a quanto previsto, nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

(6) Le parole in corsivo sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

10. *(Omissis)* (7)

Art. 11.

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelesive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 5.164 a euro 51.645* (4).

CAPO II (8)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

Art. 11-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale:

(4) Gli importi originari in lire sono ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

(7) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 22), dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(8) Capo inserito dall'art.1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

- b) per programma di informazione, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica. caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca:
- c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater
(Tutela del pluralismo)

1. Le eminenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo. attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione. nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle eminenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese

elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le eminenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (9).

Art. 11-quinquies
(Vigilanza e poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1. L'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

(9) Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

4. *(Omissis)* **(10)**

Art. 11-sexies

(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

(Efficacia delle disposizioni di cui al capo I per le emittenti locali)

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI **(11)**

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

(10) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 22), dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(11) Rubrica inserita, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Legge 5 febbraio 2003, n. 17

**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermità**

Art. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (1)."

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con contestuale abrogazione della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Legge 27 gennaio 2006, n. 22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006)

Art. 1

1 Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1

(Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione) (1)

1 Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. (3)

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. (4)

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (5).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sor-

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

(4) Comma così inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

(5) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

teggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (6).

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (7).

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2007)

(Omissis)

Art. 2.

(Omissis)

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

(Omissis)

Legge 30 maggio 2008, n. 96.

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Art. 1.

1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Testo del decreto-legge

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Decreto-Legge 1 aprile 2008 n. 49,
convertito dalla Legge 30 maggio 2008, n. 96.

**Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.**

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.)

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Legge 7 maggio 2009, n. 46.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
- d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;
- e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seg-

- gio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
- f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Decreto 1° aprile 2011.

**Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne
per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l'art. 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali;

Visto l'art. 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per i timbri elettorali;

Decreta:


Art. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

Allegato A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri. Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato. Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione. Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva. Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio. Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



Indice

Indice

I - STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta . . .	
.....	<i>.pag. 5</i>

II - DISPOSIZIONI REGIONALI

Legge regionale 25 giugno 2003, n. 19. Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale.	<i>.pag. 9</i>
Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.	<i>.pag. 29</i>

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Legge 4 aprile 1956, n. 212. Norme per la disciplina della propaganda elettorale.	<i>.pag. 49</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.	<i>.pag. 53</i>
Legge 12 luglio 1961, n. 603. Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.	<i>.pag. 63</i>
Legge 22 maggio 1978, n. 199. Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. . .	<i>.pag.65</i>
Legge 7 febbraio 1979, n. 40. Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.	<i>.pag.67</i>
Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.	<i>.pag. 69</i>
Legge 8 Marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.	<i>.pag. 71</i>
Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	<i>.pag. 75</i>
Legge 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.	<i>.pag. 79</i>
Legge 29 gennaio 1992, n. 69. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali. .	<i>.pag. 83</i>
Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	<i>.pag. 85</i>

Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. *pag.* 87

Legge 22 febbraio 2000, n. 28. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. *pag.* 89

Legge 5 febbraio 2003, n. 17. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità *pag.* 101

Legge 27 gennaio 2006, n. 22. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. *pag.* 103

Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). *pag.* 107

Legge 30 maggio 2008, n. 96. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. *pag.* 109

Decreto Legge 1 aprile 2008 n. 49, convertito dalla Legge 30 maggio 2008, n. 96. Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. *pag.* 111

Legge 7 maggio 2009, n. 46. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. *pag.* 113

Decreto 1° aprile 2011. Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali. *pag.* 115